

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

PEC amministratori comunicate al Registro Imprese

Nel corso del 2025 le società hanno comunicato al Registro Imprese l'indirizzo PEC dei propri amministratori. Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni per garantire la corretta gestione dell'adempimento nel tempo.



Di cosa parliamo

Nel corso del 2025, per gli amministratori di società di capitali (Spa, Srl, Sapa) e di persone (Snc, Sas, Ss), è entrato in vigore l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese ([circolare di Studio del 16/04/2025](#) e [circolare di Studio del 01/12/2025](#)).



Attenzione

La PEC costituisce il domicilio digitale dell'amministratore e rappresenta il canale attraverso il quale possono essere recapitate comunicazioni aventi **rilevanza legale** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'Agenzia delle Entrate, delle Camere di Commercio, dell'Autorità Giudiziaria e di altri soggetti istituzionali.



Cosa fare

In considerazione delle funzioni della casella PEC, invitiamo gli amministratori delle società a:

- verificare periodicamente la **validità** e il corretto funzionamento della casella PEC comunicata al Registro Imprese;
- provvedere tempestivamente al **rinnovo** del servizio prima della sua scadenza, evitando interruzioni dell'operatività della casella;
- **monitorare** con regolarità i messaggi ricevuti, assicurandosi che la casella non risulti piena o inutilizzabile.

Si ricorda, infine, che qualsiasi **variazione dell'indirizzo PEC** dell'amministratore deve essere comunicata senza indugio al nostro Studio, al fine di consentire gli adempimenti necessari presso il Registro delle Imprese e mantenere aggiornati i dati societari.



Sanzioni

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore risulta applicabile la **sanzione amministrativa da €206,00 a €2.064,00**, ferma restando la **riduzione** della sanzione **ad un terzo** nel caso in cui la comunicazione avvenga **entro 30 giorni dalla scadenza** dei termini prescritti.

Inoltre, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC in sede di costituzione o richiesta di iscrizione della nomina di amministratori, la Camera di Commercio sospende la pratica chiedendo la regolarizzazione e, in caso di ulteriore inottemperanza, può rifiutare l'iscrizione.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.